

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Settore Produzioni Agricole Zootecniche

DECRETO 18 dicembre 2009, n. 6626
 certificato il 24-12-2009

Modifica decreto dirigenziale n. 2635/2009: Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 - Delibera G.R. n. 131/2009. Approvazione e pubblicazione sul B.U.R.T. del bando regionale relativo alle misure 1.5, 2.2 e 3.4.

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'art. 2 della LR 1/09 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata LR 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 577 del 20/02/2009, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Produzioni Agricole e Zootecniche;

Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Programma Strategico Nazionale che descrive gli aspetti della politica comune della pesca e che individua le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l'attuazione del programma stesso;

Considerato che il Programma Strategico Nazionale è stato adottato e trasmesso formalmente alla Commissione Europea con nota ministeriale prot. n. 23896 del 6 settembre 2007;

Visto il Programma Operativo nazionale relativo all'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia nel periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007;

Considerato che detto Programma Operativo Nazio-

nale individua gli uffici della Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura del MIPAF quali autorità responsabili della gestione e della certificazione, e attribuisce alle Regioni il ruolo di organismi intermedi;

Considerato che lo stesso Programma Operativo, al fine di regolare i rapporti tra lo Stato e le Regioni per la gestione del Programma, prevede l'istituzione di una cabina di regia nonché la stipula di un apposito accordo multiregionale;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura n. 576/2008 con il quale è stata istituita la Cabina di regia di cui al punto precedente, composta da rappresentanti di ogni Regione e dello Stato, allo scopo di :

- garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma Operativo,
- evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento nel caso di misure a regia nazionale e regionale,
- eliminare potenziali distorsioni in sede di attuazione;

Visto l'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, conservato agli atti del competente Settore;

Considerato che l'Accordo Multiregionale di cui al punto precedente in particolare:

- a) approva i piani finanziari dell'Amministrazione centrale, delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni),
- b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia,
- c) identifica le funzioni delegate agli Organismi intermedi dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione,
- d) regola le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;

Visto in particolare l'art. 3, paragrafo IV del citato Accordo Multiregionale "Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione" che, fra l'altro, incarica le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, di gestire direttamente le seguenti misure:

- Ammodernamenti pescherecci;

- Piccola pesca costiera;
- Compensazioni socio economiche;
- Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
- Acque interne;
- Trasformazione e commercializzazione;
- Azioni collettive;
- Fauna e flora acquatica;
- Porti da pesca;
- Modifiche dei pescherecci;
- Sviluppo sostenibile zone di pesca;
- Sviluppo mercati e campagne consumatori;
- Progetti pilota;
- Assistenza tecnica;

Considerato che la Cabina di regia ha elaborato una prima parte di documenti necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEP 2007-2013 sul territorio nazionale tra i quali le bozze dei bandi per l'attuazione delle seguenti misure a gestione regionale:

- mis. 1.3 - investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/2006),
- mis. 2.1, sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006),
- mis. 2.3 - Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006),
- mis. 3.3 - Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 39 Reg. CE n. 1198/2006),
- mis. 1.4 - piccola pesca costiera (art. 26 Reg. CE 1198/2006),
- mis. 1.5 - Compensazioni socio economiche per la gestione della flotta da pesca comunitaria (art. 27 Reg. CE 1198/2006),
- mis. 2.2 - pesca nelle acque interne (art. 33 Reg. CE 1198/2006);

Considerato che detti documenti sono stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni e successivamente approvati con atti ministeriali;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 131 del 2.3.2009, pubblicata sul BURT n. 10, parte seconda, del 11.3.2009, che:

- attua sul territorio regionale le misure FEP la cui diretta gestione rientra tra le competenze regionali;
- prende atto di quanto definito dal Programma Operativo nazionale nonché di quanto stabilito in sede di Cabina di regia e nell'ambito dell'Accordo multiregionale Stato - Regioni in merito alla realizzazione delle misure previste dal programma nazionale FEP 2007-2013;
- approva il documento di attuazione regionale che, tra l'altro, descrive l'organizzazione degli Uffici responsabili dell'attuazione del FEP a livello regionale e

individua, fermo restando la dotazione finanziaria per asse stabilita dall'Accordo Multiregionale Stato - Regioni, la ripartizione, per singola misura, delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Toscana.

Visto il decreto dirigenziale n. 2635 del 29 maggio 2009 di approvazione e pubblicazione sul B.U.R.T. del bando regionale relativo alle seguenti misure:

- mis. 1.5 "Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria",
- mis. 2.2 "Pesca nelle acque interne"
- mis. 3.4 "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori"

Pubblicato sulla Parte Terza del BURT n. 24 del 17.6.2009;

Considerato che il bando di cui al punto precedente prevede annualmente la presentazione delle domande di richiesta del contributo fino all'annualità 2013;

Vista la L.R. n. 23 luglio 2009, n. 40 "Legge di semplificazione e riordino normativo 2009" ed in particolare gli articoli 13 e 14 che disciplinano sia i termini del procedimento amministrativo che la sospensione dei termini per la conclusione dello stesso procedimento;

Vista la deliberazione di G.R. n. 1113 del 30.11.2009 che, in attuazione dell'art. 13 della sopra citata L.R. n. 4/2009, approva sia i procedimenti amministrativi che l'Amministrazione regionale deve concludere entro un termine di 30 giorni, sia quelli che la stessa amministrazione può concludere in un termine superiore a trenta giorni;

Considerato che con la delibera di G.R. di cui al precedente capoverso, vengono stabiliti i termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi previsti dal bando regionale FEP precedentemente indicato, approvato con il decreto dirigenziale n. 2635 del 29 maggio 2009;

Considerato che, in attuazione della L.R. n. 40/2009, è necessario modificare i bandi FEP anche per quanto riguarda la disciplina della sospensione dei termini per la conclusione del procedimento;

Considerato che in base alle procedure adottate dall'Autorità di Pagamento - A.R.T.E.A. occorre modificare i bandi nella parte riguardante la concessione di anticipi ai beneficiari a seguito di presentazione di polizza fidejussoria che dovrà essere prestata da compagnie assicurative iscritte all'ISVAP o da banche (no società finanziarie) del circuito ABI;

Dato atto che occorre modificare altresì lo schema di fideiussione, allegato 6 al bando approvato con decreto dirigenziale n. 2635 del 29 maggio 2009;

Considerato inoltre che è stata rilevata la necessità, nel corso delle istruttorie effettuate sulle domande presentate nell'anno 2009, di apportare ulteriori precisazioni e modifiche al bando approvato, di seguito evidenziate:

- prevedere che il finanziamento dei progetti, in caso di parità di punteggio, qualora le risorse finanziarie risultassero insufficienti a coprire il contributo concesso, avvenga ripartendo le risorse disponibili tra i progetti in maniera proporzionale al contributo concesso;

- precisare che le spese ammissibili riportate all'art. 7 di ciascuna misura descritta nella seconda parte dei bandi nel rispetto di quanto previsto dal documento sulle spese ammissibili approvato dal M.I.P.A.A.F. e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/f74cb8b884ae8ce0345c0eb8bc3f87.pdf>;

- prevedere, per la misura 1.5, che i soggetti beneficiari possano essere ammessi alle agevolazioni previste dalla misura per gli interventi di diversificazione delle attività, di aggiornamento delle competenze professionali e di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima, se imbarcati su un peschereccio per almeno dodici mesi nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda;

Ritenuto pertanto necessario approvare e pubblicare sul BURT le modifiche sopra indicate da apportare al bando di cui al decreto dirigenziale n. 2635 del 29 maggio 2009, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente decreto;

Ritenuto necessario altresì prevedere, in via transitoria, qualora il presente decreto venga pubblicato sul BURT in data successiva a quella stabilita per la presentazione delle domande per l'anno 2010, l'ammissibilità delle

domande inviate precedentemente a detta pubblicazione e redatte secondo i criteri indicati dal bando approvato con il decreto n. 2635 del 29 maggio 2009 nonché l'applicazione delle norme stabilite con detto bando;

DECRETA

1) di approvare e pubblicare sul BURT le modifiche al bando di cui al decreto dirigenziale n. 2635 del 29 maggio 2009, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente decreto;

2) di prevedere, in via transitoria, qualora il presente decreto venga pubblicato sul BURT in data successiva a quella stabilita per la presentazione delle domande per l'anno 2010, l'ammissibilità delle domande inviate precedentemente a detta pubblicazione e redatte secondo i criteri indicati dal bando approvato con il decreto n. 2635 del 29 maggio 2009 nonché l'applicazione delle norme stabilite con detto bando;

3) di far salvo quanto altro previsto con il precedente decreto dirigenziale n. 2635/2009.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1 lettera b) della L.R. n. 23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente
Claudio Del Re

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Modifiche al bando approvato con decreto dirigenziale n. 2635 del 29 maggio 2009 per la presentazione delle domande di contributo per le misure FEP:

- **mis. 1.5 “Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria”,**
- **mis. 2.2 “Pesca nelle acque interne”**
- **mis. 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”**

PRIMA PARTE – NORME GENERALI

- **ELIMINARE il paragrafo 1.C) di seguito riportato:**

“ Le domande, che a seguito dell’istruttoria risultino incomplete della documentazione tecnica prevista all’art. 6 di ciascuna misura descritta nella Seconda parte del bando, saranno prese in considerazione per l’anno in corso ove siano integrate dalla documentazione mancante che dovrà essere prodotta entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte degli uffici regionali che effettuano l’istruttoria.”

- **Il paragrafo 2.D) è così SOSTITUITO:**

“L’Amministrazione regionale, entro 100 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, provvede a svolgere la fase di istruttoria e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9 di ciascuna misura descritta nella Seconda parte del bando.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica prevista all’art. 6 di ciascuna misura descritta nella Seconda parte del bando non risulti completa, il richiedente potrà integrare la documentazione precedentemente trasmessa. Tali integrazioni dovranno essere inviate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte degli uffici regionali che effettuano l’istruttoria. Nei casi sopra indicati l’istruttoria sarà sospesa, per una sola volta, per lo stesso periodo (30 giorni). In caso di mancata trasmissione entro i termini previsti delle/a integrazioni/documentazione richieste/a, la domanda di contributo verrà considerata decaduta.

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili dalla normativa di riferimento, esse vengono considerate decadute e archiviate

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

- Il secondo ed il terzo capoverso del paragrafo 2.E) sono così MODIFICATI:

“Le graduatorie sono approvate con apposito atto ufficiale entro 20 giorni dalla conclusione della fase istruttoria e successivamente pubblicate sul B.U.R.T.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- numero UE del peschereccio (solo per la misura 1.3)
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria. In caso di parità di punteggio, qualora le risorse finanziarie risultassero insufficienti a coprire il contributo concesso, i progetti saranno finanziati ripartendo le risorse disponibili in maniera proporzionale al contributo concesso.”

- Il paragrafo 4.B) è così MODIFICATO:

“Sono ammissibili le spese riportate all'art. 7 di ciascuna misura descritta nella seconda parte del bando nel rispetto di quanto previsto dal documento sulle spese ammissibili approvato dal M.I.P.A.A.F. e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/f74cb8b884ae8ce0345c0eb8bcd3f87.pdf>.”

- il punto a) del paragrafo 7.B) è così MODIFICATO:

- a) anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione, a garanzia dell'importo anticipato, di una polizza fideiussoria, utilizzando lo schema tipo di cui all'allegato 8 al presente bando prestata compagnie assicurative iscritte all'ISVAP o da banche (no società finanziarie) del circuito ABI. La fideiussione potrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione;
- 1) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- 2) in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa/cartellone che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

SECONDA PARTE – ASSI E MISURE

Misura 1.5 – compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria

- la lettera g) dell'art. Art. 5 “Requisiti per l'ammissibilità” è così MODIFICATA:

per gli interventi di cui alle tipologie a), b) e c) dell'art.3 ogni pescatore partecipante all'iniziativa deve essere stato imbarcato su un peschereccio per almeno dodici mesi nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda;

- l'allegato 6 è SOSTITUITO con il modello di seguito riportato:

Allegato 6
SCHEMA FIDEIUSSIONE

SCHEMA TIPO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA
PER ANTICIPI FEP

Garanzia n.

PREMESSO

Che il Signor _____ nato a _____ il
_____ Cod. Fiscale _____, in proprio

OPPURE

in qualità di legale rappresentante di _____, con sede legale in
_____, P. IVA n. _____, iscritta nel Registro delle
imprese di pesca di _____ al n. _____,
(in seguito denominato "Contraente")

in qualità di beneficiario di un contributo pubblico pari a
€uro _____ (€uro _____), assegnato, per il progetto codice n. _____,
con lettera di concessione regionale prot. n. _____ del _____, in base al
finanziamento previsto dall' Asse n. _____, Misura n. _____ del FEP 2007-2013 di cui al Reg. CE 1198/06
approvato dalla Commissione delle Comunità Europee in data 27/07/2006;

ha richiesto ad A.R.T.E.A - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura- il pagamento
anticipato di €uro _____ (€uro _____) pari al _____%
del contributo ammesso.

Che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante
garanzia fideiussoria per un importo complessivo di Euro _____
(Euro _____), pari al 110% dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale
restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il
pagamento in tutto o in parte.

Che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia
Giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l'A.R.T.E.A., deve procedere
all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte di A.R.T.E.A. a conclusione del periodo d'intervento
autorizzato, in conformità a quanto previsto all'art. 2 delle "condizioni generali della garanzia".

TUTTO CIO' PREMESSO

La Società/Banca _____
P.IVA _____ con sede legale in _____
iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero
_____, autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione nella persona del legale rappresentante pro
tempore/procuratore speciale _____ nato a _____,
il _____, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fideiussore nell'interesse

del Contraente, a favore dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.), organismo pagatore, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate, secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da A.R.T.E.A. in dipendenza del recupero, secondo le condizioni più oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro _____ (Euro _____).

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. Disciplina generale

La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento CEE 2220/85 e successive modifiche, dall'art. 56 del Reg. CE 1974/2006, nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Durata della garanzia

La garanzia ha durata pari al periodo dell'intervento autorizzato, indicato nella lettera di concessione di cui sopra, maggiorato di ulteriori sei mesi, ovvero fino al _____. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta al Fideiussore da parte dell'A.R.T.E.A. la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per ulteriori due semestralità (scadenza di cui sopra maggiorata di dodici mesi)

Nel caso di concessione di proroghe del termine del completamento dell'opera entro i suddetti termini, il Fideiussore si impegna, su richiesta dell'A.R.T.E.A., ad adeguare la durata della garanzia.

Qualora ne ricorrano le condizioni, l'A.R.T.E.A. può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone comunicazione al contraente beneficiario del contributo e al Fideiussore.

3. Garanzia prestata

Il Fideiussore garantisce ad A.R.T.E.A., fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento delle somme che A.R.T.E.A. richiederà al Contraente.

4. Richiesta di pagamento

Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad A.R.T.E.A. quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto da A.R.T.E.A. sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad A.R.T.E.A. alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte del Fideiussore. Tale pagamento avverrà tramite accredito sul c/c n.. 339462, ABI 6200, CAB 02801, IBAN IT26F0620002801000000339462 - intestato ad A.R.T.E.A. presso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno - sede di Firenze.

6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civile e di quanto contemplato all'art. 1957 cod. civile, volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civile per quanto riguarda

crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di A.R.T.E.A..

7. Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di A.R.T.E.A. il foro competente è quello di Firenze

_____, li _____

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni del punto seguente delle condizioni generali:

5. Modalità di pagamento

6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

7. Foro competente

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'